



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 038

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028, NOTA INTEGRATIVA E PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.). ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
PERLOT Luca	- Vicesindaco		
ENDRIZZI Roberto	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Manuel	- Consigliere		
GIULIANI Edoardo	- Consigliere		
ZENI Nicoletta	- Consigliere		
COLLINETTI Giovanni Guido*	- Consigliere		
CIPRIANO Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Agata	- Consigliere	X	
PELLEGRINI Graziano	- Consigliere		
PERLOT Mariapia	- Consigliere		

*Il Consigliere comunale Collinetti Giovanni Guido partecipa alla seduta mediante collegamento in videoconferenza.

Partecipa il Segretario comunale reggente dott.ssa Irene Rossi.

Il Sindaco e il Segretario comunale dichiarano che la presente deliberazione è stata adottata conformemente alle linee guida per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza, definite dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dell'11.07.2022, e che il collegamento ha rispettato tutti i requisiti fissati nel Regolamento stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028, NOTA INTEGRATIVA E PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.). ESAME ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42)”*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Fatto presente che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del D.Lgs. n. 267/2000 che si applicano agli Enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 18/2015 prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei D.M. 01.03.2019 ed 01.08.2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "*di cui FPV (Fondo pluriennale vincolato)*", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "*non negativo*".

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2026-2028.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "*i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)*".

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2026 sottoscritto in data 24 novembre 2025.

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 11 del 30.04.2025, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024 e con deliberazione della Giunta comunale n. 44 di data 10.04.2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui.

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., principio contabile della programmazione di bilancio.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Considerato che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione.

Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2026, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale, come di seguito elencate:

- deliberazione della giunta comunale n. 123 dd. 10.12.2025, avente ad oggetto: "*Approvazione tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2026*";

- deliberazione della giunta comunale n. 124 dd. 10.12.2025, avente ad oggetto: *“Approvazione tariffe del servizio di fognatura con riferimento alle utenze civili e a quelle produttive o industriali per l’anno 2026”*.

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/21, convertito dalla L. n. 15/2022 a partire dal 2022 il termine per l’adozione del provvedimento in materia di Tari è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio, quindi le delibere relative a queste entrate possono essere adottate anche dopo l’approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato l’art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo *“canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Visto il regolamento di istituzione e gestione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 di data 31.03.2022.

Atteso che ai sensi dell’art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista quindi la nota integrativa che costituisce l’allegato B).

Richiamato l’art. 1, commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un’analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all’intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente.

Visto ed esaminato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo agli anni 2026-2028.

Dato atto che il principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 è stato aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella predisposizione del DUP semplificato per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, prevedendo un’ulteriore semplificazione per gli Enti con popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09.06.2018).

Dato atto che il DUP, avendo il Comune di Fai della Paganella una popolazione fino a 2000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4.1 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal Decreto interministeriale di data 18.05.2018.

Fatto presente che Documento Unico di Programmazione 2026-2028, redatto a seguito delle intervenute novità normative sia a livello nazionale che provinciale, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione comunale (Allegato C).

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*", accluso al bilancio di previsione 2026-2028.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17.05.2002.

Dato atto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 125 del 10.12.2025, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Considerato che il DUP 2026-2028, la nota integrativa ed il bilancio di previsione 2026-2028 corredato dall'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati sono stati presentati ai Consiglieri comunali mediante messa a disposizione degli atti nell'area riservata sul Sito istituzionale del Comune di Fai della Paganella in data 10 dicembre 2025 con relativa nota di deposito prot. n. 5330.

Dato atto che il Revisore ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati con prot. n. 5511 del 24.12.2025 e sulla proposta di DUP 2026-2028 prot. n. 5501 del 23.12.2025.

Preso atto che al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 non è stato applicato alcun avanzo di amministrazione presunto.

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente.

Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta comunale, non sono pervenuti emendamenti da parte di nessun Consigliere.

Sentiti gli interventi dei vari Consiglieri per i quali si rimanda al verbale della presente seduta.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Acquisiti i seguenti pareri:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Segretario comunale reggente, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 20.03.2018.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Mauro Cipriano, Graziano Pellegrini e Mariapia Perlot), contrari n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese peralzata di mano

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 dando atto che nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore.
2. **Di approvare il** bilancio di previsione finanziario 2026-2028 del Comune di Fai della Paganella e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., come risulta nell'elaborato facente parte integrante e sostanziale della presente, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2026 - cassa	Previsioni 2026 competenza	Previsioni 2027	Previsioni 2028
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente				
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		601.891,74		
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.008.423,60	990.750,00	985.750,00	985.750,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	1.059.734,64	339.362,15	339.362,15	339.362,15
TITOLO III – Entrate extratributarie	1.234.885,06	693.313,00	688.313,00	688.313,00
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	5.492.061,60	3.649.477,03	85.000,00	85.000,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie				
TITOLO VI - Accensioni di prestiti				
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.427.589,93	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
Avanzo di Amministrazione				
Fondo di cassa all'1-1-2026	903.122,81			
Totale Generale parte entrata	11.575.817,64	8.019.793,92	3.843.425,15	3.843.425,15

PARTE SPESA	Previsioni 2026 cassa	Previsioni 2026 competenza	Previsioni 2027	Previsioni 2028
TITOLO I - Spese correnti	2.647.341,10	1.910.544,49	1.878.379,15	1.878.379,15
TITOLO II - Spese in conto capitale	5.844.819,19	4.229.203,43	85.000,00	85.000,00
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie				
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti	405.138,00	135.046,00	135.046,00	135.046,00
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro	1.586.304,27	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
disavanzo di amministrazione				
Totale Generale parte spesa	10.933.602,56	8.019.793,92	3.843.425,15	3.843.425,15

3. **Di approvare** la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegato B).

4. **Di dare atto** che sullo stesso Bilancio di Previsione pluriennale 2026-2028 il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole come da nota prot. n. 5511 di data 24.12.2025.
5. **Di dare atto** che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed inoltre i seguenti documenti:
 - elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
 - le deliberazioni con le quali sono state determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta.
6. **Di approvare** il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, accluso al bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
7. **Di dare atto** che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 ed altresì ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 243/2012.
8. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, anche in forma semplificata, verrà pubblicato sul Sito internet dell'Ente, sezione "*Amministrazione Trasparente*".
9. **Di disporre** che l'ufficio finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione.
10. **Di dare atto** che il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dando atto che si è già provveduto all'invio dei file "*approvato dalla Giunta comunale*".
11. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
12. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - *Mottes Mariavittoria* -

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
f.to - *dott.ssa Irene Rossi* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 31.12.2025 al 10.01.2026

li, 31.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
f.to - *dott.ssa Irene Rossi* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
- *dott.ssa Irene Rossi* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva l'**11 GENNAIO 2026** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
- *dott.ssa Irene Rossi* -